

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo – Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
Member of UIA – International Association of Lawyers
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. GUIDO LACHI
Member of UIA – International Association of Lawyers
e-mail: guido.lachi@studiolegalepino.it
pec: guido.lachi@firenze.pecavvocati.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

DOTT.SSA EMMA VANNELLI
e-mail: emma.vannelli@studiolegalepino.it

Arezzo, 30/09/2021

Ai Signori
CLIENTI
Loro sedi

Ai Signori
PROFESSIONISTI
Loro studi

OGGETTO: GREEN PASS. SOGGETTI ESENTI.

Ci pervengono numerosi quesiti concernenti i soggetti esenti.

Precisiamo che il comma 3 dell'art. 9 septies, introdotto con il D.L. 21/09/2021 n.117 recita:
“La disposizione di cui ai commi 1 e 2 (e cioè i commi che sanciscono l'obbligo del possesso del green pass n.d.r.) non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della Salute”.

Di conseguenza i lavoratori i quali, sulla base della menzionata certificazione, siano esenti dall'obbligo di possesso del green pass, possono liberamente accedere nei locali aziendali. Ovviamente poiché l'esenzione può essere disposta solo in casi ben determinati, è ovvio che per detti lavoratori dovranno essere adottati dai datori di lavoro particolari misure di sicurezza onde evitare che si contagino, ivi compreso l'eventuale ricorso allo smart working.

In nessun caso il datore di lavoro può contestare il contenuto del certificato che può essere rilasciato sia dal medico curante del lavoratore, che dagli stessi medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali.

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Il certificato, peraltro, dovrà contenere:

- I dati identificativi dell'interessato;
- La dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-COV-2;
- La data di fine validità della certificazione;
- Timbro e firma, anche digitale, del medico certificatore, numero di iscrizione nell'Ordine o suo codice fiscale.

Le indicazioni di cui sopra sono tratte dalla precedente Circolare del Ministero della Salute che, regolando le caratteristiche e i contenuti dei certificati di esenzione, nonché indicando i soggetti abilitati al rilascio di detti certificati, prorogava la validità di quelli già rilasciati fino al 30/11/2021.

C'è da supporre che, con la nuova Circolare di cui siamo in attesa, il termine di validità verrà ulteriormente prorogato, ovviamente per i certificati che attestino una esenzione definitiva.

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che fosse necessario.
Cordiali saluti

(Avv. Giampiero Pino)

(Avv. Eleonora Lepri)